

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1993, n. 36

Norme in materia di finanza locale ⁽¹⁾

(b.u. 23 novembre 1993, n. 57)

Capo I

Autonomia e responsabilità dei comuni

Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la finanza locale della Provincia autonoma di Trento in attuazione degli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria" e degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale".

Art. 2

Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.

3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:

- a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;
- b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;
- c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2 ⁽²⁾.

Art. 3

Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale

1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno ⁽³⁾.

Art. 4

Modalità di finanziamento dell'attività dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento di nuove attività o funzioni trasferite o delegate.

2. Per le spese di funzionamento e di gestione dei servizi sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo ordinario ad esaurimento;
- b) fondo perequativo;
- b bis) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali.

3. Per le spese d'investimento sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo per gli investimenti programmati dei comuni;
- b) *omissis*
- c) fondo ammortamento mutui;
- c bis) fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale.

4. Per il finanziamento delle spese relative a nuove attività o funzioni trasferite o delegate possono essere riservate specifiche quote a valere sui fondi di cui ai commi 2 e 3.

5. La legge finanziaria ripartisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tra i trasferimenti destinati alle spese di funzionamento e di gestione dei servizi e i fondi previsti dal comma 3.

6. La dotazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e b bis) e al comma 3, nonché i criteri per la loro ripartizione, sono determinati d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

6 bis. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli investimenti dei comuni la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione dei predetti interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma è riportato in un apposito allegato del bilancio. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a disporre prelievi dai fondi di riserva previsti dalla legge provinciale n. 7 del 1979 ⁽⁴⁾.

Art. 4 bis
omissis ⁽⁵⁾

Capo II

La gestione e il finanziamento dei servizi comunali

Art. 5

Fondo ordinario ad esaurimento

1. Il fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali di funzionamento delle amministrazioni comunali. Per l'anno 1995 il fondo ordinario ad esaurimento è stabilito in lire 118.461.000.000. A partire dal 1996 l'importo del fondo ordinario ad

esaurimento è ridotto annualmente di una quota pari al 10 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'esercizio 1995 sino all'esaurimento nell'anno 2005.

2. *omissis*

3. A ciascun comune spetta per l'anno 1995 un'assegnazione pari al trasferimento assegnato per l'anno 1994, a valere sul fondo ordinario ad esaurimento, al netto delle quote attribuite per i servizi di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, per i servizi di asilo nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, e per i servizi di biblioteca di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, diminuito del 10 per cento. A decorrere dal 1996 l'assegnazione è disposta al netto della riduzione prevista ai sensi del comma 1.

3 bis. A decorrere dal 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione della dotazione del fondo ordinario ad esaurimento per effetto della decurtazione prevista dal precedente comma 3 (6).

Art. 6

Fondo perequativo

1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

- a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;
- b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

- a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;
 - b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;
 - c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;
 - d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche comunali;
- d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale.

3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia.

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
- b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
- c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
- d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
- e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali);
- e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali.

4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 e ad altre attività funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale.

5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale ladino" e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento", come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 (7).

Art. 6 bis

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali

1. Le risorse finanziarie iscritte nel fondo per il sostegno di specifici servizi comunali concorrono alla copertura delle spese sostenute dai comuni per i servizi relativi:

- a) alla custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come da ultimo modificata dal titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
- b) agli asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) alle biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;
- d) ai trasporti urbani di cui al titolo II, capo II della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

d bis) *omissis*

d ter) ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti relativi sono ripartiti annualmente dalla Giunta provinciale a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e degli enti di custodia forestale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la rispettiva materia, sentito il comitato per la finanza locale.

2 bis. Per i servizi di cui alla lettera d ter) del comma 1 il riparto dei relativi stanziamenti è effettuato dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima, su proposta del comitato per la finanza locale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo specifico servizio oggetto del riparto.

2 ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di ripartizione delle quote del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva delle medesime e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. Continuano ad applicarsi per il servizio di custodia forestale le disposizioni di cui al titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 ⁽⁸⁾.

Art. 7

Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi comunali deve rispondere ad obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse disponibili.

2. La Provincia favorisce ed incentiva, attraverso i fondi previsti dalla presente legge, l'esercizio da parte dei comuni delle loro funzioni mediante forme associative o di cooperazione nelle forme stabilite dalla legislazione regionale, in ambiti territoriali adeguati.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia favorisce altresì forme di gestione dei servizi pubblici che coinvolgano il settore privato, ed in particolare il volontariato, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige".

4. La Giunta provinciale sostiene i progetti di razionalizzazione di specifici servizi comunali predisposti dai comuni, riportanti i benefici in termini di risparmio nei costi di gestione ovvero di incremento nel grado di efficacia dei servizi offerti derivanti dall'adozione delle modalità di gestione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti criteri e modalità per la formazione dei progetti di razionalizzazione dei servizi.

5. Ai comuni che partecipano all'esecuzione dei progetti riconosciuti ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 26, sono concessi specifici finanziamenti da determinarsi in rapporto ai risparmi di spesa conseguibili e al grado di efficacia.

6. In caso di mancata attuazione dei progetti, i finanziamenti attribuiti sono recuperati a carico delle quote del fondo perequativo ripartite a favore dei comuni interessati nell'esercizio successivo.

Art. 8

Unione o fusione di comuni

1. In caso di unione o fusione di comuni è comunque garantita la somma dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni interessati ai sensi della presente legge.

Art. 9

Tariffe

1. La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi.

2. Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la

valutazione economica dei servizi (⁹).

Art. 9 bis

Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria

1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

2. Se ricorrono i casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l'ente locale può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l'approvazione del bilancio, e comunque nel rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria (¹⁰).

Art. 10

Dotazioni di personale

1. I comuni possono procedere all'assunzione di nuove unità di personale con contestuale dimostrazione di poter disporre, con proiezione pluriennale almeno per la durata del bilancio pluriennale, delle risorse ordinarie e ricorrenti adeguate per la copertura delle connesse maggiori spese.

2. La dimostrazione dovrà dare conto:

- a) della relazione tra la spesa standard definita ai fini del fondo perequativo e la spesa effettiva di parte corrente calcolata con gli stessi criteri adottati per il computo della spesa standard;
- b) delle previsioni di incremento delle principali voci di spesa corrente e di entrata distinguendo entrate proprie e trasferimenti provinciali.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, definisce procedure e criteri idonei per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Per l'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla Provincia ai comuni, gli stessi si avvalgono prioritariamente del personale interessato ai processi di mobilità.

Capo III

Sostegno degli investimenti

Art. 11

Fondo per gli investimenti programmati dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione dei comuni mediante un apposito fondo per trasferimenti alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Le assegnazioni a valere su tale fondo possono essere utilizzate anche per il finanziamento delle operazioni

finanziarie, comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento.

2. Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità per l'utilizzo del fondo. Una quota del volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1 può essere destinata, in base all'accordo di cui all'articolo 24 e previa deliberazione della Giunta provinciale, alla copertura delle spese correnti al fine di consentire il finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti agli investimenti; tale quota è erogata con le modalità di cui all'articolo 30. Con la deliberazione della Giunta provinciale che determina la ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con legge finanziaria.

3. Una quota del fondo di cui al comma 2 può essere destinata ad interventi di rilievo intercomunale, correlati all'esercizio associato di funzioni mediante le forme collaborative ovvero le forme di gestione dei servizi, previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Le risorse non utilizzate per le finalità del presente comma concorrono ad aumentare il fondo di riserva di cui al comma 5.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, determina la quota di cui al comma 3 e provvede al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di spesa standard per investimenti, determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti rispetto a standard minimi provinciali.

4 bis. *omissis*

5. Una quota del fondo di cui al presente articolo costituisce il fondo di riserva, destinato all'integrazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Tale quota è finalizzata al finanziamento di spese di carattere urgente di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

5 bis. Per la realizzazione di specifici interventi la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, quote di risorse a valere sul fondo previsto da quest'articolo in misura complessivamente non superiore al 20 per cento delle spettanze relative alla consiliatura in corso al momento della domanda, qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza. Su richiesta dei comuni l'erogazione delle predette somme è disposta a favore dei soggetti che realizzano gli investimenti, anche per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. ⁽¹¹⁾.

Art. 12

Determinazioni della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce con propri provvedimenti:

a) i criteri e le modalità per la definizione della durata e della tipologia dei trasferimenti, da determinare contestualmente al provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, tenendo conto:

1) del livello di spesa standard per investimenti determinato per ciascun comune;

- 2) delle capacità di autofinanziamento dei comuni;
- b) le modalità di concessione dei trasferimenti e i tempi di erogazione degli stessi in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, nonché la documentazione necessaria per l'erogazione;
- c) i criteri, anche di compatibilità finanziaria e le modalità per l'accertamento da parte dei comuni e loro consorzi delle entrate afferenti i finanziamenti relativi ad opere e interventi agevolati ai sensi degli articoli 11 e 16.

2. *omissis*

2 bis. Per gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 può essere disposta la proroga dei termini ai fini della concessione, per un periodo non superiore a due anni. In caso di mancato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori entro i termini fissati nel provvedimento di concessione è disposta la revoca, fatta salva la possibilità di proroga dei termini secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Le eventuali risorse sono utilizzate secondo la disciplina del fondo ⁽¹²⁾.

Art. 13

Programmazione delle opere pubbliche comunali

1. I comuni e gli altri enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottano il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare.

2. La Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, approva lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento; definisce inoltre il livello di significatività degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il modello prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi.

3. I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, devono rispettare le priorità ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso ⁽¹³⁾.

Art. 13 bis

Interventi e misure anticrisi dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o interventi.

2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse stanziate sul fondo straordinario, compresi quelli per la riassegnazione delle eventuali economie di spesa, sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i

comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di quest'articolo per finanziare l'intero intervento da realizzare.

3. Nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica in corso, è istituito un fondo da destinare al finanziamento, fino alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni, anche diversi da quelli situati in zone montane, individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma e, in particolare, per l'assegnazione ai comuni delle risorse e per l'attivazione degli interventi (¹⁴).

Art. 13 ter

Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

3. Quanto previsto da quest'articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 (¹⁵).

Art. 14

Opere realizzate attraverso forme collaborative intercomunali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli interventi alla cui realizzazione i comuni provvedano tramite le forme collaborative intercomunali previste al capo IX anche attraverso le forme di cui al capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assumendo a riferimento i trasferimenti spettanti ai singoli comuni partecipanti. Su richiesta dei comuni l'erogazione di tutti i contributi e i trasferimenti provinciali a favore dei comuni è disposta a favore dei soggetti che realizzano le opere e gli interventi secondo le tipologie individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi e dei trasferimenti.

1 bis. L'assegnazione dei contributi provinciali, inoltre, è disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere previste da questo capo, se ciò è richiesto dagli enti locali interessati (¹⁶).

Art. 15

Modalità di finanziamento

1. I trasferimenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei trasferimenti previsti dall'articolo 12.

2. Per i comuni che accettano la collocazione sul proprio territorio di servizi o infrastrutture di interesse sovracomunale, che comportino un eccezionale aggravio per il territorio medesimo, può essere disposto un aumento sino al quindici per cento del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa, i criteri di cui all'articolo 12 possono prevedere l'utilizzo del trasferimento con un volume di investimenti non inferiori all'entità del trasferimento stesso.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli interventi.

4. *omissis* ⁽¹⁷⁾

Art. 16

Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio provinciale destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce:

- a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1;
- b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza;
- c) le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socio-economico esistenti sul territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio medesimo;
- e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle competenti strutture della Provincia;
- f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile;
- g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1;
- h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non inferiore al triennio. La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo.

3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione

provinciale e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni e ad altri enti locali nonché ai loro organismi rappresentativi e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti (¹⁸).

Art. 16 bis
Decadenza dai benefici

1. Il beneficiario delle agevolazioni a valere sui fondi previsti da questo capo decade dal contributo nel caso di:

- a) inosservanza dei requisiti definiti dalla Giunta provinciale per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento;
- b) inosservanza dei termini di concessione del finanziamento, di avvio e di rendicontazione degli interventi.

2. La decadenza dal contributo è dichiarata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato e verificata la presenza, anche sopravvenuta, di tutti i requisiti previsti dal comma 1, lettera a), può disporre la non decadenza da tutto o da parte del beneficio (¹⁹).

Art. 17
omissis (²⁰)

Art. 18
omissis (²¹)

Art. 19
Fondo ammortamento mutui

1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è determinato in misura pari complessivamente alle assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 recante "Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989", come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Art. 19 bis - Art. 19 ter - Art. 20
omissis (²²)

Art. 21

Particolari mutui dei comuni

1. In relazione alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", per i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli investimenti relativi alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto degli stessi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui assentiti o comunque richiesti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica". I contributi sono concessi anche nei confronti dei comuni che contraggono i mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti ⁽²³⁾.

Capo IV

Disposizioni organizzative

Art. 22 - Art. 24
omissis ⁽²⁴⁾

Art. 25

Norme di indirizzo

1. In attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, la Giunta provinciale può emanare atti di indirizzo al fine di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale.

Art. 26

Comitato per la finanza locale

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato per la finanza locale composto di non più di sette membri, scelti, nel limite massimo di tre, anche fra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

2. I componenti del comitato sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per quattro anni. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e agli altri componenti ed al segretario i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

3. Svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

4. Il comitato esprime i pareri previsti dalla presente legge e promuove le ricerche, gli

studi e le analisi in materia di finanza locale. Sovrintende alle attività che costituiscono l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

Art. 27
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 28
Flussi informativi

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni forniscono al servizio enti locali le necessarie informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso. Le informazioni riferite ad attività gestite con procedure automatizzate sono fornite su supporto magnetico.

2. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni contenute negli archivi elettronici attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente "Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale", come modificata da ultimo con legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Art. 29
Certificazioni

1. La Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 30
Erogazione dei fondi e dei finanziamenti

1. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 6 bis, 17 e 19 sono effettuate sulla base di fabbisogni di cassa per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sul fondo di cui all'articolo 11 sono disposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12. I trasferimenti nella forma annua costante sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate annuali posticipate con decorrenza non anteriore all'esercizio finanziario nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti, fatte salve le diverse periodicità stabilite con la predetta deliberazione.

2 bis. Le modalità di erogazione dei fondi relativi alla presente legge possono essere determinate tenendo conto anche dei rapporti finanziari conseguenti a finanziamenti disposti in favore dei comuni in relazione ad altre leggi provinciali di settore.

3. In attesa delle determinazioni delle assegnazioni a valere sui fondi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti interessati acconti fino al 90 per cento delle somme assegnate nell'esercizio precedente a valere sui predetti fondi, con l'esclusione delle quote assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.

4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 28 e 29, la Giunta provinciale dispone la sospensione delle erogazioni fino al momento del regolare ricevimento delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal

ricevimento dell'ulteriore richiesta del servizio enti locali; il decorso di tale ulteriore termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione ⁽²⁶⁾.

Art. 31 *Modalità di pagamento*

1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle dei comuni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre che le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio della Provincia, dovuti ai comuni, affluiscano ad apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, vincolate a favore di ciascun comune.

2. Il tesoriere della Provincia provvede ad accreditare il tesoriere dei singoli comuni di somme corrispondenti al rispettivo fabbisogno di cassa, mediante prelevamento dalle contabilità speciali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ed in particolare i criteri per l'elaborazione dei fabbisogni di cassa di cui al comma 2 da parte dei tesorieri dei comuni, le modalità di presentazione degli stessi e la relativa periodicità, nonché le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere della Provincia, che in ogni caso è tenuto a dare immediato corso alle relative richieste.

Art. 32 *Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi*

1. Per gli esercizi 1994 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento relative ai medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

Art. 33 *Osservatorio economico finanziario degli enti locali*

1. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria, promuove iniziative di studio ed analisi dell'attività e della finanza degli enti locali, con lo scopo altresì di fornire un supporto tecnico-informativo alla partecipazione dei comuni, loro associazioni e loro rappresentanze nella scelta delle politiche di intervento in materia di finanza locale.

2. L'insieme di attività di cui al comma 1 costituisce l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

3. A valere sulla somma di cui all'articolo 6, comma 4, la Giunta provinciale può assegnare agli organismi provinciali rappresentativi dei comuni contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri relativi a studi, ricerche, pareri, altre iniziative ed oneri connessi sia all'esercizio delle funzioni loro attribuite sia alle spese di funzionamento e di organizzazione. Con i provvedimenti di assegnazione sono stabiliti l'ammontare e i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute. L'eventuale differenza che si rileva tra contributo e spese rendicontate sarà portata in riduzione del contributo dell'anno successivo ⁽²⁷⁾.

Capo V *Norme transitorie e finali*

Art. 34
Assegnazioni provvisorie

1. In sede di prima applicazione, con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio iniziale 1994, la determinazione dei fondi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), può essere effettuata in via provvisoria, anche in assenza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, in misura comunque non superiore al novanta per cento dei corrispondenti fondi autorizzati per l'esercizio 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per i suddetti fini le dotazioni del fondo ordinario sono determinate con riferimento alle somme autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

2. A valere sulle somme autorizzate ai sensi del comma 1 possono essere disposti a favore di ciascun comune acconti secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3.

Art. 35
Fondo per i trasporti urbani e per alunni

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento", con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 si provvederà all'istituzione del fondo per i trasporti urbani e per alunni. Fino all'avvenuta istituzione del predetto fondo, le relative spese sono poste a carico dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

Art. 36
Arrotondamenti

1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 lire inferiori gli importi non eccedenti le 500 lire e alle 1.000 lire superiori gli importi eccedenti le 500 lire. Per le assegnazioni da corrispondersi in annualità l'arrotondamento è effettuato su ciascuna annualità. Le disposizioni non si applicano alle assegnazioni già determinate con provvedimenti della Giunta provinciale anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37
omissis ⁽²⁸⁾

Art. 38
omissis ⁽²⁹⁾

Art. 39
omissis ⁽³⁰⁾

Art. 40

omissis ⁽³¹⁾

Art. 41

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data sono prorogate le norme previste al titolo I della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come da ultimo modificato con la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 per la concessione ai comuni e loro consorzi delle agevolazioni relativamente alle opere ammesse nei piani approvati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1993 ai sensi delle leggi di settore di cui all'articolo 11, comma 2, per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dalla medesima legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per l'erogazione dei medesimi contributi si applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge ⁽³²⁾.

Capo VI

Disposizioni finanziarie

Art. 42

Riferimenti di spese e rinvio di autorizzazioni di spesa

1. Il fondo ammortamento mutui, di cui agli articoli 4, comma 3, lettera c), e 19, può essere iscritto in bilancio anche suddiviso tra più capitoli di spesa.

2. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 (capitolo 11250).

3. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 19 gennaio 1988, n. 4 - articolo 16, comma 5; 1 settembre 1988, n. 29 - articolo 10, comma 8; 21 novembre 1988, n. 41 - articolo 8, comma 9; 18 settembre 1989, n. 7 - articolo 16, commi 8, 9, 10 e 12 (capitolo 11260).

4. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 3 luglio 1990, n. 20 - articolo 48, comma 3; 24 agosto 1990, n. 24 - articolo 6, comma 5; 28 gennaio 1991, n. 2 - articolo 10, comma 5 (capitolo 11261).

5. Le autorizzazioni di spese per i fini di cui agli articoli 4, comma 2, e comma 3, lettere a) e b), 5, 6, 11, 17, 21 e 33, comma 3, saranno disposte con legge finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

Art. 43 - Art. 44

omissis ⁽³³⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla finanza locale", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. L'art. 21 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 aveva previsto la sostituzione dell'art. 19 bis e l'abrogazione degli articoli 18 e 19 ter di questa legge, a decorrere dal verificarsi della condizione indicata nel comma 4 dello stesso art. 21. Prima del verificarsi della condizione, però, le disposizioni in parola sono state abrogate dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (2) Articolo già sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, così sostituito dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e modificato dall'art. 19 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Vedi anche l'art. 3 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17. Vedi però l'art. 1, comma 4 della l.p. 23 agosto 1999, n. 1.
- (3) Articolo già modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 11 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dall'art. 21 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 e dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, e abrogato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 14 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 9 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (8) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, e così modificato dall'art. 23 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 9 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
- (9) Vedi le deliberazioni della Giunta provinciale 9 novembre 2007, n. 2436 e n. 2437 (b.u. 11 dicembre 2007, n. 50, suppl. n. 1). Vedi anche l'art. 13, comma 4 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 13 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e così modificato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (11) Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 3 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8, dall'art. 14 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 26 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, così sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, modificato dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 10 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4 e dall'art. 13, comma 2 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 13, comma 3 della l.p. n. 23 del 2007.
- (13) Articolo già modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, e così sostituito dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Per lo schema tipo previsto dal comma 2 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2002, n. 1061 (b.u. 11 giugno 2002, n. 25).
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 11 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e così modificato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

- (15) Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
- (16) Articolo così modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 e dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3 e dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
- (18) Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, così sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 11 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dall'art. 13 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5 e dall'art. 10 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.
- (19) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (20) Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
- (21) Articolo abrogato dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (22) Articoli abrogati dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (23) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.
- (24) Articoli abrogati dall'art. 78 e allegato C, n. 62 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (25) Articolo abrogato dall'art. 13 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
- (26) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15.
- (27) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dall'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.
- (28) Articolo aggiuntivo dell'art. 2 bis alla l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.
- (29) Articolo sostitutivo dell'art. 112 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22.
- (30) Articolo modificativo dell'art. 24 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.
- (31) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 20 giugno 1983, n. 21.
- (32) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.
- (33) Disposizioni finanziarie.